

BVGer D-5024/2020 vom 7. Juli 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-07-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5024_2020

FR: TAF D-5024/2020 du 7 juillet 2023

IT: TAF D-5024/2020 del 7 luglio 2023

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), ha subito una parziale modifica legislativa ed un cambiamento di denominazione in legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Essendo che le disposizioni di tale testo normativo che verranno citate nella presente sentenza, non hanno subito alcuna modifica, si utilizzerà nella stessa la nuova denominazione (LStrI). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

D-5024/2020 Pagina 10

E. 3.2

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 3.3

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.).

E. 3.4

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di D-5024/2020 Pagina 11 prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.1

In limine, il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non intende porre in dubbio che l'insorgente sia stato arrestato, abbia subito un periodo detentivo nel (...), nonché sia stato assolto dalle accuse a lui mossegli nel (...), in quanto gli asserti dell'insorgente in merito risultano essere nel loro insieme coerenti e dettagliati (cfr. A3/11, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.; A12/15, D17 segg., pag. 4 segg.; A14/17, D4 segg., pag. 2 segg.; A23/12, D22 segg., pag. 4 segg.), nonché trovano parziale riscontro anche in alcuni mezzi di prova da lui presentati nel corso di procedura di prima istanza (cfr. documenti n. 1-3 contenuti nell'atto A10). Ciò che tuttavia il Tribunale non ritiene verosimile, vista la loro incoerenza riguardo a dei punti chiave del racconto dell'insorgente, sono le allegazioni di quest'ultimo riguardo al timore che egli avrebbe nutrito nei confronti delle autorità srilankesi e di terze persone anche successivamente alla sua assoluzione avvenuta nel (...),

e che l'avrebbe condotto all'espatrio.

E. 4.2

A tal proposito, si rimarca dapprima che il ricorrente d'un canto ha riferito che dopo la sua assoluzione nel (...), sarebbe stato ancora svariate volte convocato ed arrestato dalla polizia (cfr. A14/17, D36, pag. 10: "[...] Seitens der Polizei habe ich praktisch jeden Tag Probleme bekommen.[...]"; A23/12, D33 segg., pag. 6); d'altro canto ha invece asserito, in modo non combaciante con le predette dichiarazioni, che si sarebbe trattato in realtà di (...) o (...) volte che avrebbe avuto problematiche con la polizia allorché si trovava ancora in Sri Lanka, dopo la sua assoluzione (cfr. A23/12, D36, pag. 6). Neppure i suoi asserti resi riguardo alla sparatoria che sarebbe occorsa il (...) o il (...), risultano essere concordi. Invero, come a ragione osservato dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to II/1, pag. 4), ed anche nel corso della procedura ricorsuale (cfr. risposta al ricorso del 7 febbraio 2022, pag. 1; duplica del 17 marzo 2022, pag. 1), l'insorgente durante l'audizione del (...) settembre 2016, ha allegato che egli si sarebbe trovato la sera in questione, attorno alle ore (...), presso uno dei ristoranti di proprietà del (...), poiché la (...) gli aveva chiesto di dare un'occhiata allo stesso in assenza del (...), allorché quando egli era uscito per telefonare, (...) si sarebbe fermata a poca distanza da lui, e (...) persone sarebbero scese dalla stessa, sparando nella sua direzione (cfr. A12/15, D20, pag. 10). Invece, nel corso del verbale d'audizione del (...) agosto 2020, il ricorrente ha affermato che si sarebbe trovato fuori

D-5024/2020 Pagina 12 dall'hotel/ristorante appartenente ad una (...) assieme allo (...), tra le ore (...) e le (...) di sera, allorché (...) sarebbe giunta e delle persone che erano a bordo avrebbero sparato contro l'edificio (cfr. A23/12, D42 segg., pag. 7). Egli ha però affermato di non sapere di quante persone si sarebbe trattato (cfr. A23/12, D47 seg., pag. 8). Soltanto quando è stato confrontato con le contraddizioni evidenti nell'esposizione del medesimo evento, il ricorrente ha tentato di spiegare le stesse confermando trattarsi dell'orario tra le (...) e le (...) che sarebbe accaduta la sparatoria, come pure che (...) persone sarebbero scese dalla (...) (cfr. A23/12, D57 seg., pag. 8 seg.). Tuttavia, tali conferme, non sono in grado di spiegare la divergenza nel racconto presentato, allorché l'insorgente si è potuto esprimere liberamente sullo stesso. Non possono essere seguite sul punto in questione, neppure le spiegazioni fornite dal ricorrente nel gravame, in quanto non risulta in alcun momento del suo ultimo verbale, che gli sarebbe stato chiesto per l'evento della sparatoria di non entrare nel dettaglio. Riguardo alle incoerenze presenti nelle sue dichiarazioni, non possono nemmeno essere seguite le sue affermazioni ricorsuali, allorché riconduce le stesse alla traduzione effettuata nel corso delle audizioni. Invero, come a ragione denotato dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, anche il Tribunale osserva che l'insorgente non si è mai lamentato della traduzione effettuata dal traduttore presente durante le sue audizioni, riferendo di comprendere sempre bene o molto bene il medesimo (cfr. atti A3/11, lett. h, pag. 2 e p.to 9.02, pag. 8; A12/15, D1 seg., pag. 1; A14/17, D1, pag. 1; A23/12, D1, pag. 2), nonché sottoscrivendo i diversi verbali, dopo ritraduzione, a conferma della correttezza del suo contenuto rispetto agli asserti da lui resi. Altresì, dai verbali non è evincibile alcuna incomprensione che sarebbe intervenuta tra il ricorrente ed il traduttore presente durante lo svolgimento dei verbali. Pertanto, la predetta spiegazione del ricorrente, per di più giunta soltanto in fase ricorsuale, non può essere seguita.

E. 4.3

Il Tribunale osserva che gli elementi d'inverosimiglianza sopra elencati, permettono di mettere in dubbio la veridicità delle problematiche che l'intere-ressato avrebbe riscontrato in patria da parte delle autorità srilankesi e di terze persone dopo l'assoluzione che sarebbe intervenuta nel (...), segna- tamente le ricerche e le convocazioni di polizia che egli avrebbe ricevuto dopo tale evento, come pure la sparatoria avvenuta il (...) o il (...), circo- stanza quest'ultima che secondo i suoi stessi asserti l'avrebbe determinato all'espatrio (cfr. A12/15, D20, pag. 10 seg.: “[...] Und an diesem Tag, als man auf mich schoss, habe ich beschlossen, dass es in diesem Land keine Sicherheit für mein Leben gibt und dass ich in diesem Land nicht bleiben will [...]”]; A14/17, D36 seg., pag. 10: “[...] Ich bin ausgereist, weil man (...) auf mich geschossen hat.”; A14/17, D39, pag. 10: “[...] Als man auf mich D-5024/2020 Pagina 13 schoss, bin ich sofort zu einem Freund gegangen. Es war an diesem Tag, als ich mich entschied, dass weiterhin in Sri Lanka zu bleiben für mein Le- ben nicht sicher sei. Ich habe entschieden ins Ausland zu gehen”). La pre- detta conclusione è supportata anche dal fatto che l'insorgente, al contrario di quanto vuole far credere con il gravame, è espatriato dal suo Paese d'origine soltanto il (...), legalmente, con il suo passaporto con un regolare visto da lui ottenuto, che sarebbe stato controllato anche in Sri Lanka (cfr. A3/11, p.to 2.05 e p.to 4.02, pag. 5). Se le autorità del suo Paese lo aves- sero realmente ricercato, nonché fosse stato nel loro mirino anche succes- sivamente alla sentenza d'assoluzione del (...) come da egli affermato, ri- sulta poco plausibile che lui abbia corso il predetto rischio con il suo com- portamento, procurandosi un regolare visto, espatriando legalmente, come pure liquidando alcune delle sue attività prima della partenza (cfr. A14/17, D39, pag. 10 seg.). Peraltro, da parte di G._____ e dei suoi accoliti, egli non è più incorso in concreto in nessuna problematica di sorta (cfr. A14/17, D20, pag. 7; A23/12, D22 segg., pag. 4 seg.).

E. 4.4

Frattanto, considerato quanto sopra, il Tribunale può pure concordare con l'autorità inferiore, allorché nella decisione querelata conclude che non vi siano indizi per ritenere che le autorità srilankesi perseguiteranno nuo- vamente l'insorgente in merito ai fatti occorsi negli anni (...). Invero, nel suo caso egli è stato definitivamente prosciolto per mancanza di prove, ed il ricorrente non ha apportato neppure con il gravame degli elementi concreti e fondati, per ritenere che le autorità del suo Paese d'origine siano ancora interessate a lui per i motivi da lui addotti. Per il resto, si può senz'altro rinviare alla decisione avversata (cfr. p.to II/2, pag. 5 seg.), che risulta sul punto sufficientemente dettagliata e completa.

E. 4.5

Ciò posto, a titolo abbondanziale, anche se fosse ritenuto verosimile che l'insorgente si sia dovuto presentare presso la polizia anche successi- vamente alla sua assoluzione, che lo avrebbe convocato nonché emesso dei mandati di arresto nei suoi confronti (cfr. A3/11, p.to 7.01 seg., pag. 7; A12/15, D20, pag. 10; A14/17, D16 seg., pag. 6; A23/12, D33 segg., pag. 6 seg.), di fatto egli è sempre stato rilasciato dopo gli interrogatori e non si evince dai suoi asserti che egli abbia subito in tali frangenti delle violenze o dei trattamenti inumani e degradanti, o delle problematiche maggiori che non gli abbiano permesso di continuare a vivere in modo adeguato nel suo Paese d'origine. Invero, egli ha potuto nuovamente – malgrado le difficoltà asserite – ricominciare ad esercitare un'attività lucrativa dapprima in un (...) ed in seguito (...) (cfr. A12/15, D20, pag. 10; A14/17, D39, pag. 10). Non risultano quindi d'intensità sufficiente per essere qualificate quali seri pre- giudizi ai sensi dell'art. 3

LAsi.

D-5024/2020 Pagina 14

E. 5

Visto quanto sopra, le evenienze che sarebbero occorse dal suo espatrio, ovvero le ricerche e convocazioni da parte della polizia srilankese come pure da parte di persone sconosciute – peraltro evenienze riportategli da terze persone e quindi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni) – non appaiono neppure essere credibili. A tal proposito, si rimarca dapprima come le dichiarazioni dell'insorgente in proposito, risultino essere del tutto generiche e stereotipate, non fondate su alcun elemento concreto che ne avvalorino la veridicità (cfr. A12/15, D7, pag. 2 seg.; A14/17, D50, pag. 13 seg.). Inoltre, i mezzi di prova da lui presentati sia in corso di procedura dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. doc. 4 e doc. 5 nell'atto A10; cfr. anche in proposito l'atto A14/17, D51 segg., pag. 14), sia in fase ricorsuale (la convocazione dell'accusato e la pennetta USB con i sei filmati), non fanno che supportare maggiormente tale conclusione. Invero, per quanto attiene sia alla convocazione di polizia del (...) (cfr. atto A10, sub doc. 4), sia concernente la convocazione dell'accusato del (...) (cfr. atto A10, sub doc. 5), gli stessi sono stati presentati soltanto in copia, ed in parte quella del (...) risulta essere illeggibile. Pertanto, non può essere in alcun modo vagliata la loro autenticità e non può essere escluso che tali documenti siano stati fabbricati ai soli fini della causa. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, egli ha allegato di poter fornire gli originali di tali documenti in quanto si sarebbero trovati al suo domicilio (cfr. A12/15, D13, pag. 3; A14/17, D52, pag. 14), salvo tuttavia asserire in seguito che il suo avvocato avrebbe perso la documentazione che egli non ha presentato alla SEM (cfr. A23/12, D62, pag. 10), allorché in precedenza per i medesimi documenti egli aveva affermato che gli stessi non erano stati posti a disposizione dell'avvocato (cfr. A12/15, D23, pag. 11) o ancora che i medesimi sarebbero molto difficili da ottenere (cfr. A12/15, D25 seg., pag. 11 seg.). Le affermazioni nuove fornite dall'insorgente nel ricorso, ovvero che essendo che con la moglie non andrebbe più d'accordo, non potrebbe ora più ottenere gli originali (cfr. lett. c, pag. 3 del ricorso), non risultano in tale predetto contesto credibili. Ancor più che, invece, senza alcuna spiegazione in merito al modo in cui egli avrebbe ricevuto e si sarebbe fatto inviare la convocazione all'accusato prodotta in fase ricorsuale soltanto nel gennaio 2021, in copia, e con lo scritto del 12 febbraio 2021 "in originale", egli ha invece apparentemente reperito un documento che lo riguardava in originale, il quale risale a ben più di (...) anni addietro. Ciò che contrasta quindi con le sue dichiarazioni rese in corso d'audizione. Peraltro, per quanto attiene a quest'ultimo documento, che il ricorrente ha presentato quale mezzo di

D-5024/2020 Pagina 15 prova soltanto in fase ricorsuale, la sua autenticità risulta essere pure alquanto dubbia. Invero, non soltanto non si spiega come l'insorgente sia venuto in possesso di tale documento dopo l'espatrio, e diverso tempo dopo; ma altresì, come a ragione sollevato dalla SEM nella sua risposta al ricorso, anche il supposto originale presentato dall'insorgente in fase ricorsuale, appare essere un documento fotocopiato nel quale sono stati inseriti a mano dei dati. Altresì, manca qualsiasi riferimento alla data d'emissione di tale documento ed alla sua notifica. Pertanto, si ritiene come il medesimo documento, il quale non presenta delle caratteristiche d'autenticità, sia pure stato confezionato ai soli fini della causa. Visti gli elementi d'inautenticità rilevati in ordine a

tale documento, il Tribunale è tenuto a confiscarlo, in applicazione dell'art. 10 cpv. 4 LA si. Da ultimo, a differenza di quanto da lui asserito nel suo scritto del 28 ottobre 2021, dai filmati salvati nella chiavetta USB presentata quale mezzo di prova in fase ricorsuale, non si evince in alcun modo che le (...) persone che si vedono arrivare a casa dei suoi genitori, abbiano degli abiti mimetici e siano appartenenti alla (...). Invero, a parte una persona – che si vede sempre di spalle e non integralmente a causa delle piante presenti – che regge quello che potrebbe essere un fucile, ed un'altra persona che ha un casco ed una pistola in mano, non si deduce dai video alcun elemento maggiormente concreto perché gli stessi possano essere identificati come appartenenti alle autorità srilankesi. Inoltre, dagli stessi l'audio non è presente, e quindi non è in alcun modo deducibile come i suoi famigliari sarebbero stati interrogati sul suo conto da parte di questi intervenienti, come neppure che essi avrebbero indicato loro che penderebbero delle accuse e dei mandati d'arresto nei confronti del ricorrente, come da questi invece asserito nel suo scritto del 28 ottobre 2021. Dalle sequenze video presenti, come pure da come si muovono i vari intervenienti – in particolare le persone che sopraggiungono alla casa asserita dei genitori del ricorrente che non appaiono né intimidire in alcun modo le persone presenti in casa, né ricercare attivamente l'insorgente perquisendo minuziosamente l'abitazione – il Tribunale è d'avviso che tale mezzo di prova sia stato costruito ai soli fini della causa, e non renda in alcun modo verosimile le ricerche effettuate dalle autorità srilankesi nei suoi confronti dopo la sua partenza.

E. 6.1

Il ricorrente, non può inoltre prevalersi di altri fattori di rischio che giustifichino che egli possa avere un fondato timore di persecuzioni future in caso di ritorno in Sri Lanka in accordo con la sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 (cfr. in particolare il consid. 8).

D-5024/2020 Pagina 16

E. 6.2

Nella predetta sentenza, il Tribunale ha segnatamente esaminato, per i richiedenti di etnia tamil, la problematica del rischio di essere l'oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità srilankesi, o anche di seri pregiudizi, sulla base di sospetti di legami con l'opposizione e segnatamente con l'organizzazione delle LTTE, di cui le autorità temono sempre la rinascita. In tal senso, ad ogni persona suscettibile di essere considerata come rappresentante una minaccia da parte delle autorità srilankesi, dovrà essere riconosciuto un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi in caso di ritorno in patria. Il Tribunale, ha in proposito identificato un certo numero di fattori di rischio detti "forti" – iscrizione nella "Stop-List", l'effettiva o la presunta esistenza, attuale o passata, di legami con le LTTE o ancora attività di opposizione in esilio – che sono di per sé, suscettibili di fondare oggettivamente un rischio di seri pregiudizi. L'autorità succitata ha inoltre enumerato dei fattori detti "deboli" – l'assenza di documenti d'identità, essere rimpatriato forzatamente o per l'intermediario dell'OIM, o ancora la presenza di cicatrici visibili – che, di per sé soli, non comportano un rischio di persecuzione. Questi ultimi permettono tuttavia di suscitare il timore di controlli accresciuti da parte delle autorità aeroportuali, o ancora che la persona in questione venga interrogata per stabilire le ragioni del suo soggiorno all'estero (cfr. sentenza E-1866/2015 precisata consid. 8 ed in particolare consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto a tutti gli elementi

evincibili dall'incarto, per determinare se conferiscano, o meno, all'interessato un profilo di rischio rilevante.

E. 6.3

Quali fattori di rischio forti, nel caso dell'insorgente, entrano in considerazione le circostanze dell'arresto e del periodo detentivo da lui sofferto nel (...), per delle accuse che sarebbero state messe in relazione dalle autorità del suo Paese d'origine con sospetti di legami del ricorrente con le LTTE. Tuttavia, come rilevato a giusta ragione anche dalla SEM, egli è stato in seguito nel (...) totalmente assolto dalle accuse per mancanza di prove. Inoltre, egli non ha reso verosimili – rispettivamente rilevanti – le ricerche effettuate dalle autorità srilankesi dopo la sua assoluzione, né men che meno quelle successive al suo espatrio. Si rileva inoltre nuovamente in tale contesto, come il ricorrente sia potuto espatriare legalmente dal suo Paese d'origine nel (...) e che egli sia di etnia singalese, e non tamil. Egli ha inoltre negato di avere avuto dei legami con le LTTE (cfr. A23/12, D52, pag. 8), e non ha mai addotto di essersi ingaggiato in attività politiche all'estero contro il governo srilankese o ancora che abbia dei famigliari che facevano parte delle LTTE o attivi in politica. Anzi, la madre del ricorrente, eserciterebbe l'attività nel suo Paese d'origine quale (...) (cfr. A23/12, D19, pag. 4). Tenuto conto delle considerazioni che precedono, non si evincono degli elementi concreti per ritenere che al momento del suo espatrio il ricorrente

D-5024/2020 Pagina 17 fosse sospettato di intessere dei contatti con le LTTE. Pertanto, non vi sono indizi per evincere che egli, a causa del suo precedente giudiziario, possa cadere nel mirino delle autorità srilankesi nel caso di un suo rimpatrio e che queste abbiano un interesse rilevante ai sensi dell'asilo nei suoi confronti. In considerazione quindi di tutti gli elementi della causa, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata, da parte delle autorità del suo paese, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.4; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1), e non v'è da ammettere quindi neppure che il suo nome figuri in una "Stop List" o una "Watch List" utilizzate dalle autorità srilankesi all'aeroporto di K. _____ (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.3–8.5.2, in particolare consid. 8.4.5 e rif. cit.). Nel suo caso, non sono quindi rilevabili dei particolari fattori di rischio forti ai sensi della sentenza di riferimento succitata. A tali condizioni, il suo soggiorno in Svizzera di poco più di otto anni, come pure il fatto che egli abbia ivi presentato una domanda d'asilo, non risultano sufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Ciò non permette quindi di riconoscere, in capo al ricorrente, il rischio di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LA si in caso di un suo ritorno in patria.

E. 6.4

Al contrario poi di quanto dichiarato dall'insorgente (cfr. A14/17, D48 seg., pag. 13), anche nel suo gravame, non sono ravvisabili ulteriori elementi all'incarto che rendano verosimile che egli possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del paese in questione e che egli, in quanto di etnia singalese, debba temere, nel caso di un rimpatrio, di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Invero, anche i cambiamenti politici avvenuti a partire dal novembre del 2019 in Sri Lanka, non conducono ad un'altra conclusione nella presente disamina. Il ricorrente non ha

difatti alcun legame personale con i predetti cambiamenti, né presenta un particolare profilo di rischio dal profilo politico, perché si possa dedurre che per la sua persona vi sia una minaccia in relazione alla situazione vigente in Sri Lanka. Inoltre, come già stabilito dal Tribunale non v'è in Sri Lanka, dopo il cambio di potere, alcun rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone (cfr. sentenza coordinata del Tribunale D-3946/2020 del 21 aprile 2022 [pubblicata parzialmente quale DTAF 2022 I/2] consid. 9.2 e 9.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale E-5060/2020 del 6 giugno 2023 consid. 7.2.1, E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.; E-1687/2020 del 31 gennaio 2022 consid. 6.7.2).

D-5024/2020 Pagina 18

E. 7

Riassumendo, il Tribunale giunge alla conclusione che l'insorgente, non è stato in grado di provare o perlomeno di rendere verosimile che egli avesse un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi al momento del suo espatrio, come neppure che vi sia il serio e concreto rischio che egli ne abbia a subire nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka. Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

E. 8

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 9

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 9.1.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 9.1.2

Nella fattispecie il Tribunale osserva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto che nel suo caso l'art. 5 cpv. 1 LAsi non trovi applicazione. Inoltre, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti né men che meno apportati in fase ricorsuale, degli indizi che possano far ritenere, con una probabilità

D-5024/2020 Pagina 19 preponderante, che l'insorgente possa essere esposto ad una pena o a un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), o ancora dall'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Segnatamente, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Inoltre, né la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka, né i recenti sviluppi politici nello Stato in questione, non risultano, neppure all'ora attuale, essere ostativi all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.

E. 9.1.3

Ne discende quindi che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi.

E. 9.2.1

Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 9.2.2

Innanzitutto è notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di K._____ nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori rif. cit.). L'esecuzione dell'allontanamento nelle province dell'(...) e del (...) dello Sri Lanka, è in generale esigibile (cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.3 giurisprudenza confermata dal Tribunale nella sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1.2).

E. 9.2.3

In specie, l'interessato è originario di B._____, nel distretto di D._____ (situato nella provincia Q._____, a (...) dello Sri Lanka e ad (...) di K._____), dove era domiciliato anche da ultimo prima

D-5024/2020 Pagina 20 dell'espatrio. In tale luogo, l'insorgente dispone di una vasta rete familiare e sociale, costituita in particolare dai suoi genitori e da un fratello nel suo luogo d'origine, come pure da un altro fratello ed una sorella viventi sempre nella sua regione d'origine. Inoltre i genitori ed uno dei fratelli vivono in una casa di proprietà della famiglia, ed avrebbero economicamente sufficienti mezzi finanziari di sussistenza (cfr. A23/12, D17 segg., pag. 4). A tali condizioni, v'è luogo di ritenere che in caso di ritorno nel suo Paese, il ricorrente possa essere accolto e sostenuto dai suoi famigliari, in caso di necessità. Peraltro, egli dispone di una buona formazione scolastica, e di un'ampia esperienza professionale nell'ambito (...), sia quale (...), sia di (...) come pure di (...), nonché per un

periodo quale (...) (cfr. A3/11, p.to 1.17.04 seg., pag. 4; A12/15, D17, pag. 4 e D20, pag. 10; A14/17, D4, pag. 3 e D43, pag. 12). Egli inoltre risulta essere tutt'ora giovane ed in salute. Da questo profilo, la recente sentenza di riferimento del Tribunale E- 737/2020 del 27 febbraio 2023, che si pronuncia riguardo alla difficile situazione economica vigente in Sri Lanka in particolare con riferimento agli effetti di quest'ultima sulla situazione di approvvigionamento dal profilo medico-sanitario (cfr. consid. 10.2.5), non modifica quindi in casu la conclusione d'esigibilità della misura d'esecuzione.

E. 9.2.4

L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, risulta quindi essere pure esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi.

E. 9.3

Nemmeno risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è quindi anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10

Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in specie in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) e la conclusione ricorsuale eventuale in tal senso, è quindi conseguentemente respinta.

E. 11

Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti

D-5024/2020 Pagina 21 (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso è respinto.

E. 12

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 18 settembre 2021 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5024/2020 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. 2. Il documento prodotto in annesso allo scritto del 12 febbraio 2021 dal ricorrente, è confiscato (art. 10 cpv. 4 LAsi). 3. Le spese processuali di CHF 750.–

sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 18 settembre 2021. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.